

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

100.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

INDI

DEL PRESIDENTE MAURO SEPIA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Gelli ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3245);	
Portatadino Costante, <i>Presidente</i>	3	Poli Bortone ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510)	7
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Seppia Mauro, <i>Presidente</i> ...	7, 9, 10, 11, 12, 13
Lamorte ed altri: Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco (2717)	3	Gelli Bianca (gruppo comunista-PDS)	9, 10
Portatadino Costante, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6, 7	Poli Bortone Adriana (gruppo MSI-destra nazionale)	10
Bianco Gerardo, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	4, 6	Portatadino Costante, (gruppo DC), <i>Relatore</i>	9, 10, 12, 13
Bruni Giovanni (gruppo repubblicano)	3, 7	Soave Sergio (gruppo comunista-PDS)	10, 12
D'Amelio Saverio, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	3	Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	9, 10 12, 13
Fachin Schiavi Silvana (gruppo comunista-PDS)	5	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Lamorte Pasquale (gruppo DC)	7	Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive accademie e scuole di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie (5299)	13
Savino Nicola (gruppo PSI)	6	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	13
Soave Sergio (gruppo comunista-PDS)	5, 6	Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	13
Viti Vincenzo (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3, 4		
Votazione nominale:			
Portatadino Costante, <i>Presidente</i>	7		
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):			
Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926);			

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,15.

VINCENZO VITI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Luigi Baruffi e Ferdinando Latteri sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Gerardo Bianco e Pasquale Lamorte.

Seguito della discussione della proposta di legge Lamorte ed altri: Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco (2717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lamorte ed altri: « Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco ».

Avverto che in data 19 luglio 1990 la I Commissione ha espresso parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge in esame a condizione che all'articolo 1, comma 3, sia soppressa la lettera g).

Avverto altresì, che a seguito della richiesta di riesame del parere contrario a suo tempo espresso dalla V Commissione, in data 13 febbraio 1991, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che all'articolo 1 sia soppressa la lettera g) e che l'articolo 4 sia così riformulato:

« ART. 4. — 1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di

lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento " Celebrazioni per il bimillenario oraziano ".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La Commissione medesima ha inoltre espresso parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 3.1 approvati, in linea di principio, nella seduta del 3 ottobre 1990.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Ritengo che non si possa che prendere atto delle condizioni espresse dal parere della V Commissione, al fine di non ritardare ulteriormente l'iter del provvedimento, di cui torno a ribadire l'urgenza.

SAVERIO D'AMELIO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro di associarmi all'invito del relatore, per cui raccomando anch'io l'approvazione di questo provvedimento che consentirà di realizzare una serie di importanti iniziative per celebrare il bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco.

GIOVANNI BRUNI. *Nunc demum redit animus*: in questo anno anniversario siamo ad un rivolgimento di cultura, ad un ritorno alla nostra cultura. Finalmente è finita la colossale distrazione degli psicologismi posticci, dei sociologismi ammanniti e si respira aria del paese nostro,

e il ritorno a noi è nel contempo avvio di ritorno al tipo di Stato che ci è congeniale, allo Stato di diritto, allo Stato liberal-democratico. Orazio ha parte notevole in questo processo. Non è accaduto a caso che sia stato letto e goduto per secoli.

Dalle riposte pieghe dell'animo umano e latino rispunta Orazio a suggerire compostezza e contegno, bonomia e indulgenza verso gli umani vizi e difetti; sornione, ironico, sardonico, egli fustiga con garbo sopraffino i supponenti, i saccenti, coloro che si credono depositari di presunte verità dogmatiche, mentre è bonario coi comuni mortali. Per lui l'arte e la vita sono equilibrio, eleganza, decoro, non barbara passionalità; per lui vale l'ideale apollineo e classico dell'armonia delle forme e di ogni atto di vita, non i *descamisados*, non i ribellisti. E se anche l'uomo si abbandona a pulsioni o passioni, *est modus in rebus*, perché il moderato è l'uomo fornito di contegno e di dignità.

Nunc demum si torna a respirare aria di classicità, si torna alle radici. Quest'aurea di stato civile abbiamo da portare in Europa nel bimillenario di Orazio, almeno per riequilibrare il tumulto passionale, lottesco e guerresco dei nostri tempi, almeno per temperare la tensione ansiosa propria del pensiero nordico, non nostro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo della proposta di legge n. 2717, elaborato nella seduta del Comitato ristretto del 21 febbraio scorso. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

1. La ricorrenza, nel 1992, del bimillenario della morte del poeta latino Quinto Orazio Flacco è considerata avvenimento di interesse nazionale.

2. Il Governo e, in particolare, il Ministero per i beni culturali e ambientali provvedono alla predisposizione di mezzi finanziari straordinari per la organizzazione delle manifestazioni celebrative in Venosa e in Basilicata.

3. Le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 2 riguardano:

- a) attività editoriali;
- b) istituzione di un premio letterario dedicato a Quinto Orazio Flacco;
- c) sviluppo della ricerca sull'opera di Quinto Orazio Flacco con conseguente coordinamento permanente fra centri universitari;
- d) attività congressuali ed espositive;
- e) attività scientifiche e culturali internazionali;
- f) istituzione di borse di studio per ricerche e studi sull'opera di Quinto Orazio Flacco;
- g) istituzione di un Centro permanente di studi oraziani con sede in Venosa.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento volto ad ottemperare alla condizione posta dalla I e dalla V Commissione:

All'articolo 1, comma 3, sopprimere la lettera g).

1. 1.

GERARDO BIANCO, Ministro della pubblica istruzione. Esprimo parere favorevole e suggerisco, altresì, di modificare il comma 1 sopprimendo il riferimento al 1992.

VINCENZO VITI, Relatore. Condivido la proposta del Governo. Pertanto, preannuncio la presentazione di un emendamento al fine di recepirlo.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole nel 1992.

1. 2.

Pongo in votazione l'emendamento 1.2 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a nominare un Comitato scientifico-organizzativo costituito da rappresentanti della regione Basilicata e della regione Lazio, delle province di Potenza e di Roma, dei comuni di Venosa, di Licenza, di Capua e di Brindisi, delle università della Basilicata, del Lazio, della Puglia, della Campania, da studiosi ed esperti.

2. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un suo delegato.

3. In seno al predetto comitato funziona una giunta esecutiva le cui attribuzioni, i componenti e il presidente saranno stabiliti dal comitato stesso nella sua prima riunione.

A tale articolo è riferito il seguente emendamento del relatore, già approvato dalla Commissione in linea di principio:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Il Comitato nazionale per le celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1990, ha il compito di promuovere, preparare ed attuare le iniziative di cui all'articolo 1.

2. Il Comitato di cui al comma 1 si avvale, in tutte le fasi della sua attività, della collaborazione del Comitato promotore per le celebrazioni del bimillenario oraziano nominato dal comune di Venosa e riconosciuto dalla regione Basilicata.

2. 1.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Signor presidente, onorevoli colleghi, a mio avviso la composizione del comitato nazionale per le celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco risulta pletorica.

Avevo già osservato che il comitato nazionale è composto da numerosi membri. Devo ribadire le perplessità espresse a questo riguardo, tanto più che a quel comitato se ne verrebbe ad aggiungere un altro di carattere locale. Non vorrei, infatti, che gran parte del finanziamento previsto fosse vanificato con l'attribuzione a questi pletorici comitati, anziché essere utilizzato per la celebrazione del bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco, la cui grandezza poetica è stata così efficacemente illustrata dal collega Bruni.

SERGIO SOAVE. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista-PDS sull'emendamento del relatore 2.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

1. Il comitato e la giunta esecutiva di cui all'articolo 2 sono responsabili delle fasi di redazione e attuative del programma delle manifestazioni celebrative.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

3.1.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 3 risulta pertanto soppresso. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di sei miliardi di lire, da ripartire nel triennio 1990-1992 in ragione di due miliardi all'anno.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire due miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando, per lire 500 miliardi, l'apposito accantonamento « Celebrazioni per il bimillenario oraziano », e per lire 1.5 miliardi l'accantonamento « Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica ».

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 4, volto ad ottemperare ad un'altra condizione espressa nel parere della Commissione bilancio:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993

cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Celebrazioni per il bimillenario oraziano ».

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 1.

GERARDO BIANCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 4.1 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SERGIO SOAVE. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista-PDS sul provvedimento a nostro esame in considerazione del cammino che si è percorso per l'elaborazione del testo nel quale, originariamente, le finalità culturali erano accompagnate da altri scopi non del tutto limpidi e condivisibili.

Nessuno in questa Commissione sottovaluta l'importanza dell'opera di Orazio, ma riteniamo, anzi, del tutto opportuno che la lezione di questo poeta italiano, conosciuto in tutto il mondo e che tanto ha dato alla cultura occidentale — e non solo occidentale — venga non solo celebrata, ma nuovamente studiata ed approfondita sotto nuove angolazioni. Riteniamo che una tale iniziativa sia assolutamente da sollecitare e da sottoscrivere e per tale ragione abbiamo lavorato affinché il testo in questione fosse depurato dagli elementi che ritenevamo estranei all'importanza dell'avvenimento. Poiché si è raggiunto un risultato che riteniamo soddisfacente, ribadisco il voto favorevole del mio gruppo sulla proposta di legge n. 2717.

NICOLA SAVINO. Preannuncio a mia volta il voto favorevole del gruppo socialista sulla proposta di legge al nostro esame, di cui sono firmatario, ed esprimo soddisfazione anche per l'unanime con-

sensò che essa ha raccolto. In relazione a talune perplessità manifestate, desidero precisare, alla presenza di alcuni membri del comitato locale per le celebrazioni del bimillenario oraziano, che nessuno accetterà gettoni di presenza la cui erogazione dovesse essere prevista ai sensi del provvedimento al nostro esame. Mi auguro, peraltro, che l'approvazione di tale provvedimento, oltre a ricordare un personaggio fondamentale della nostra tradizione culturale, possa consentire anche di rilanciare l'immagine di un'area geografica — quella che ad Orazio dette i natali — affinché sia più collegata allo sviluppo economico del nostro paese.

GIOVANNI BRUNI. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo repubblicano sul provvedimento al nostro esame, mi associo all'auspicio manifestato dal collega Savino ricordando, ai colleghi che non la conoscessero o non l'avessero visitata, che tra le opere d'arte della regione natale di Orazio vi è la splendida abbazia benedettina di Venosa, la cui bellezza è veramente commovente.

Non mi interessano celebrazioni stereotipate di Orazio, ma auspico che attraverso il provvedimento al nostro esame la cultura italiana compia un ritorno alle sue radici.

PASQUALE LAMORTE. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore della proposta di legge n. 2717 di cui sono primo firmatario. Desidero ricordare che tra i sottoscrittori della proposta vi è anche l'attuale ministro della pubblica istruzione, che ringrazio anche per essere intervenuto ai nostri lavori.

Il testo elaborato dalla Commissione e dal comitato ristretto contempla risorse finanziarie limitate ed è stato modificato anche nell'articolato. Ciò nonostante, non nascondo la mia soddisfazione per il fatto che tale testo consente di organizzare una serie di manifestazioni con le quali, come veniva ricordato in precedenza, ci si ripromette non soltanto di celebrare un illustre poeta locale, ma anche di valorizzare la cultura da cui trae origine l'opera letteraria di Orazio.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale della proposta di legge n. 2717, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Lamorte ed altri: « Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco » (2717).

Presenti e votanti 27

Maggioranza 14

Hanno votato sì 27

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Amodeo, Aniasi, Bianco, Bordon, Bruni Giovanni, Buonocore, Cafarelli, Casati, Ciliberti, Costa Silvia, Del Bue, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Lamorte, Masini, Matulli, Mensorio, Michelini, Portatadino, Sangiorgio, Savino, Seppia, Soave e Viti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MAURO SEPPIA

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926); e delle proposte di legge Gelli ed altri: Riordino dell'istituto del dottorato di ricerca (3245); Poli Bortone ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge: « Disposi-

zioni sul dottorato di ricerca»; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gelli ed altri: « Riordino dell'istituto del dottorato di ricerca »; Poli Bortone ed altri: « Norme in materia di dottorato di ricerca ».

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione ha approvato l'articolo 5. Passiamo pertanto all'esame dell'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 6.

(Diritti e doveri dei dottorandi di ricerca).

1. Gli iscritti ai corsi di dottorato non possono essere impegnati in attività didattiche. Non possono svolgere attività professionale o di consulenza retribuita: possono partecipare a progetti di ricerca svolti presso gli enti di ricerca e le università, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito del programma di attività del corso.

2. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere contemporaneamente iscritti ad altri corsi di studio universitario. Per coloro che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca e siano già iscritti a scuole di specializzazione o ad un corso di laurea, la durata dei predetti corsi è sospesa fino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

3. Agli ammessi ai corsi di dottorato si estendono, in materia di rinvio del servizio militare di leva, le disposizioni di cui alla lettera e) dell'articolo 19, della legge 31 maggio 1975, n. 191.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole Non possono svolgere attività professionale o di consulenza retribuita.

6. 3.

De Julio, Guerzoni.

Al comma 1, sopprimere le parole possono partecipare a ... *fino a* attività del corso.

6. 5.

Arnaboldi.

Al comma 1, sostituire le parole non possono essere impegnati in attività didattiche *con le seguenti* possono essere impegnati in attività didattiche, con esclusione della partecipazione a commissioni di esame di profitto e di laurea.

6. 1.

De Julio, Guerzoni.

Al comma 1, sostituire le parole non possono essere impegnati in attività didattiche *con le seguenti* possono essere impegnati in attività didattiche, con esclusione della partecipazione a commissioni di esame di profitto e di laurea.

6. 4.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Possono altresì svolgere, previa autorizzazione del collegio dei docenti, da concedersi ove ciò non comporti pregiudizio per gli adempimenti previsti per i dottorandi dalla presente legge, attività per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale.

6. 2.

Guerzoni.

All'articolo 6, aggiungere il seguente comma:

4. Sono estese al dottorato di ricerca le norme vigenti in materia di maternità.

6. 6.

Tamino.

COSTANTE PORTATADINO. *Relatore.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento De Julio 6.3; mi rimetto al Governo sull'emendamento Tamino 6.6 ed esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

In particolare, per quanto riguarda l'emendamento De Julio e Guerzoni 6.1, a me sembra che il non impegnare in attività didattiche i dottorandi di ricerca li garantisca dal non essere utilizzati in maniera surrettizia come personale dipendente al servizio degli insegnanti. Tuttavia, qualora si ritenesse di insistere su una logica diversa, nel senso di individuare un momento di arricchimento della formazione del dottorando attraverso la partecipazione a progetti di ricerca, potrebbe essere individuata una diversa formulazione dell'emendamento, purché tramite il medesimo il dottorando non sostituisca il docente.

Per quanto riguarda l'emendamento Tamino, ho dichiarato di rimettermi al Governo in quanto ritengo che sia già compreso nel testo dell'articolo 6.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento Tamino 6.6 e concordo con il relatore per quanto riguarda gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Julio e Guerzoni 6.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Arnaboldi 6.5. Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento De Julio e Guerzoni 6.1. Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

BIANCA GELLI. Dichiaro di fare mio l'emendamento De Julio e Guerzoni 6.1.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore.* Ho già detto di ritenere in parte valide le

motivazioni sottese all'emendamento 6.1, e conseguentemente all'emendamento Poli Bortone e Rallo 6.4, di identico contenuto, ma di non ritenere accettabile la formulazione.

Il testo, comunque, potrebbe essere ulteriormente migliorato. A tal fine preannuncio la presentazione di un nuovo emendamento con il quale si prevede che i dottorandi possano svolgere compiti di supporto dell'attività didattica, con l'esclusione di attività di docenza, disciplinata dall'articolo 12 della legge 19 dicembre 1990, n. 341. Ciò significa attribuire ai dottorandi la possibilità di svolgere, per esempio, interventi nell'ambito di seminari o di illustrare documenti e risultati di una ricerca nel corso di una lezione svolta da un docente.

Invito altresì al ritiro degli emendamenti 6.1 e 6.4.

BIANCA GELLI. Mi chiedo se un dottorando, che si trova già al secondo o terzo anno di corso, non possa svolgere attività di tutorato.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole non possono essere impegnati in attività didattiche con le seguenti possono svolgere compiti di supporto alle attività didattiche con esclusione dell'attività di docenza, disciplinata dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
6. 15.

ANTONIO RUBERTI *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* Condivido pienamente la valutazione del relatore ed esprimo parere favorevole all'emendamento che egli ha presentato in quanto abbiamo da poco definito con la legge n. 341 del 1990 l'attività di docenza che non può essere attribuita ai dottorandi, mentre questi ultimi possono essere chiamati a svolgere attività di supporto nell'ambito, per esempio, di seminari o seguire l'elaborazione delle tesi.

Tra l'altro, il testo formulato dal relatore è coerente con le proposte che stanno emergendo in materia di diritto allo studio e mi sembra adeguatamente cautelativo.

SERGIO SOAVE. Mi chiedo se l'espressione « compiti di supporto » sia sufficientemente cautelativa, o se possa avere un significato estensivo.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Se parlassimo di partecipazione all'attività didattica utilizzeremo una dizione suscettibile di una applicazione molto più ampia. La mia intenzione, comunque, era di venire incontro alle richieste delle opposizioni ed agli interessi dei dottorandi.

ADRIANA POLI BORTONE. Ritiriamo l'emendamento 6.4.

BIANCA GELLI. Ritiro l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.15, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risulta pertanto precluso l'emendamento Guerzoni 6.2.

Pongo in votazione in linea di principio, ai fini della trasmissione alle competenti Commissioni per il prescritto parere, l'emendamento Tamino 6.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

La votazione dell'articolo 6 avrà pertanto luogo in altra seduta.

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

1. Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con i ministri degli affari esteri e del tesoro stabilisce con proprio decreto, le modalità, i criteri e i finanziamenti, ivi comprese le borse di studio, per l'istituzione di posti di dottorato di ricerca da

riservare a studenti stranieri, anche in deroga ai limiti fissati dal comma 4 dell'articolo 2.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole anche in deroga ai limiti fissati dal comma 4 dell'articolo 2.

7.1.

Poli Bortone, Rallo.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 7.1 in quanto nel corso di precedenti legislature si è cercato di migliorare l'accoglienza nelle università a favore di studenti stranieri.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Governo è contrario all'emendamento 7.1 in quanto, qualora esso venisse approvato, sottrarrebbe posti agli studenti stranieri. Questi ultimi non sono molto numerosi nel nostro paese e, spesso; provengono da paesi in via di sviluppo e sono aiutati da borse di studio del Ministero degli affari esteri.

ADRIANA POLI BORTONE. Ritiriamo l'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento volto ad ottemperare ad una condizione espressa nel parere della Commissione bilancio:

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: senza oneri aggiuntivi a carico dei fondi iscritti in bilancio per la corresponsione delle borse di studio.

7. 2.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Mi dichiaro favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Norme transitorie).

1. Fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa di attuazione dei principi di autonomia delle università, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 476, per la determinazione della quota parte dell'apposito stanziamento di bilancio da destinare alla concessione di borse di studio da attribuire agli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca e dell'importo di ciascuna borsa, da porre a carico del bilancio dello Stato. Detto importo può essere integrato a valere sulle disponibilità dei bilanci delle università derivanti dal comma 1 dell'articolo 3.

2. La predetta quota di stanziamento destinata alle borse di studio per il dottorato di ricerca è ripartita fra le università con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2.

3. Nel rispetto dei limiti massimi fissati dallo stesso decreto di cui al comma 2 le università possono attivare ulteriori posti, con le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, che devono prevedere l'intero finanziamento della borsa per tutta la durata del corso di dottorato. Le relative richieste devono essere formulate contestualmente alla richiesta di attivazione del corso di dottorato cui si riferiscono.

4. In attesa dell'adozione da parte dell'università dei previsti adempimenti, restano ferme le vigenti norme per l'attiva-

zione dei corsi di dottorato relativi al quarto e quinto ciclo.

5. Con l'entrata in vigore della presente legge, il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dall'università sede amministrativa del corso e, in attesa delle previste modifiche statuarie, la commissione per il rilascio del titolo è costituita dal collegio dei docenti del corso.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole comma 4 con le seguenti comma 5.

8. 1.

De Julio, Guerzoni.

Sopprimere il comma 3.

8. 5.

Dè Julio, Guerzoni.

Al comma 3, sopprimere le parole Nel rispetto dei limiti massimi fissati dallo stesso decreto di cui al comma 2.

8. 2.

De Julio, Guerzoni.

Al comma 3, sostituire le parole dallo stesso decreto di cui al comma 2, con le seguenti dall'articolo 1, comma 4.

8. 4.

De Julio, Guerzoni.

Al comma 3, sostituire le parole intero finanziamento con le seguenti l'impegno finanziario per la corresponsione.

8. 7.

Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il precedente ordinamento dei corsi di dottorato di ricerca resta in vigore non oltre il ciclo successivo a quello in atto

alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

8. 8.

Il Relatore.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo:

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corsi di dottorato già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. 3.

Guerzoni, De Julio.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 8.7 e 8.8; esprimo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Nel concordare con il parere espresso dal relatore, esprimo parere favorevole sui suoi emendamenti 8.7 e 8.8.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli De Julio e Guerzoni sono assenti, si intende che abbiano rinunciato ai loro emendamenti 8.1, 8.5, 8.2, 8.4 e 8.3.

Pongo in votazione l'emendamento 8.7 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento 8.8 del relatore.

SERGIO SOAVE. Da parte del Governo gradirei un chiarimento in ordine all'emendamento 8.8 del relatore.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Poiché, per mettere ordine alla tipologia dei dottorati, si rischia di interrompere i corsi relativi ai cicli con il suo

emendamento il relatore precisa, opportunamente, che il precedente ordinamento dei corsi di dottorato di ricerca resta in vigore non oltre il ciclo successivo a quello in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.8 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Norma abrogativa).

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dalla legge 13 agosto 1984, n. 476, ad eccezione dei primi quattro commi dell'articolo 74 e delle disposizioni richiamate nel regime transitorio previsto dall'articolo 8, nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

A tale articolo il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere il seguente comma:

2. Per l'istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245.

9. 2.

Sostituire la rubrica con la seguente (Norma abrogativa e finale).

9. 1.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. L'emendamento 9.2 tende ad escludere i corsi di dottorato dalla procedura stabilita dal piano triennale, nel senso che, essendo assai meno impegnativa sul piano strutturale e più mirata alla situazione contingente, si ritiene opportuno stabilire i corsi di laurea in base a procedure annuali. L'emendamento successivo si illustra da sé, nel senso che riguarda una diversa denominazione della rubrica. Raccomando l'approvazione di entrambi i miei emendamenti.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 9.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

In attesa dell'acquisizione dei pareri richiesti sugli emendamenti approvati in linea di principio, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

Discussione del disegno di legge: Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive accademie e scuola di applicazione, ai fini dell'annessione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie (5299).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e

dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive accademie e scuola di applicazione, ai fini dell'annessione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie ».

Svolgerò io stesso la relazione sul provvedimento, in sostituzione del relatore.

Il disegno di legge al nostro esame si propone, in totale analogia con la legge n. 169 del 1990 riguardante l'esercito, di riconoscere anche agli ufficiali della marina, dell'aeronautica e della finanza gli studi svolti presso le rispettive accademie e scuola di applicazione, ai fini dell'annessione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie, attribuendo al CUN e ai vari comitati il compito di stabilire le materie considerate assorbite.

Nella convinzione che le motivazioni del provvedimento siano pienamente condivisibili, ne raccomando la rapida approvazione.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Governo condivide le valutazioni del relatore in merito ad un provvedimento che si propone di assicurare un trattamento in coerenza con quanto stabilito dalla già ricordata legge n. 169 del 1990, anche agli ufficiali della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza.

PRESIDENTE. In attesa dei prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 12 marzo 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO